COMUNE DI TORRETTA

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 **del Registro**
DEL 17-07-2017

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ENTRATE COMUNALI "ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE e a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A"

L'Anno **DuemilaDICIASSETTE** - Addì 17, del mese di LUGLIO alle ore 13,00
nel Comune di Torretta, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 12 l.r. 7/92, si è riunita la G.C. nelle persone dei Sigg.:

1. GAMBINO SALVATORE	*Sindaco*	☒ **Presente**	□ **Assente**
2. SCHIAVO ROSA MARIA	*Assessore*	□ **Presente**	☒ **Assente**
3. SCATASSA GIUSEPPE	*Assessore*	☒ **Presente**	□ **Assente**
4. GAMBINO STEFANO SALVATORE	*Assessore*	□ **Presente**	☒ **Assente**
4. CAROLLO EMANUELA	*Assessore*	☒ **Presente**	□ **Assente**

Assume la presidenza il Sindaco Gambino Salvatore con la partecipazione del Segretario Capo Dr.ssa Teresa La Grassa

Proposta di deliberazione da parte del responsabile del settore Finanziario: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI "ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A "

PREMESSO che:

-L'art. 2 del D.l n.193 del 2016, cosi' come sostituito dall'art.35 del Dl n.50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art.1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo, 26 febbrario 1999, n.46, delle società ad esse partecipate".

- dal 1° luglio 2017, l'art.1 del Dl n.193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione"

-l'art.52 del D.lgs. n.446 del 1977 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

VALUTATO che

Il Nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, altre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso "investigative", tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia delle Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente.

Il Nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Il nuovo ente abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia ed equità.

CONSIDERATO che

Con propria nota prot. 346776 del 31 maggio 2017 acclarata al prot. comunale n.6675 l' 8/06/2017, la Riscossione Sicilia s.p.a ha informato il Comune " che le amministrazioni locali interessate ad affidare, relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie o delle società da esse partecipate a Riscossione Sicilia S.p.a ed all'Agenzia delle entrate - Riscossione (Riscossione Sicilia S.p.a per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale delle provincie situate nella Regione Siciliana ed "Agenzia delle Entrate-Riscossione" per quelli relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle provincie situate al di fuori della Regione Siciliana.) devono adottare apposita delibera, in mancanza della quale successivamente alla data del 30 giugno 2017, non sarà possibile ricevere minute di ruolo, sia da parte de i soggetti che attualmente non si avvalgono di Equitalia e di Riscossione Sicilia, sia da parte di quelli per i quali Equitalia e Riscossione Sicilia svolgono già attualmente il servizio di riscossione. Per quest'ultimi naturalmente, si continuerà a svolgere il servizio di riscossione per tutti i carichi inclusi in minute trasmesse entro il 30 giugno".

DATO ATTO

Che tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte patrimoniali IC/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARSU/TARI, il canone sull'occupazione dell'aree e del suolo pubblico COSAP/tosap, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, ecc, se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di bilancio e delle imparzialità di trattamento dei cittadini;

RITENUTO quindi, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193 di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, e a Riscossione Sicilia s.p.a l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Torretta

VISTI:
l'art.52 del D.lgs. n.446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
Il regolamento generale delle entrate
VISTO il D.lg.267/2000 e successive modifiche
Visto lo Statuto Comunale

SI PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

2) Di affidare, ai sensi dell'art.2 del decreto legge n.193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle entrate – Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.a. l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n.602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

2)Di invitare il Consiglio Comunale a recepire la presente deliberazione

3) dare atto che fin tanto che non sarà approvata la suddetta delibera sarà precluso l'utilizzo del ruolo

ai sensi dell'art.53 e 55 legge 8/06/90 n° 142 recepito con l'art.1 della legge regionale 11/12/91 n° 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 legge 23/12/2000 n° 30, si esprime parere favorevole e precisamente:
a) in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

(f.to Rag. Mignano Porzia)

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e di legittimità, espressi ai sensi degli articoli 53 e 55 della legge 8/06/90 n° 142;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare per i motivi espressi in narrativa la superiore proposta di deliberazione che qui si intende letteralmente trascritta avente per oggetto: "AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI "ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A "

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Ass.re Anziano	Il Sindaco	Il Segretario Comunale
	Gambino Salvatore	Dr.ssa Teresa La Grassa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente Deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 18-07-2017 **rimanendovi per 15 giorni consecutivi.**

Torretta lì,

Il Messo Comunale **Il Segretario Comunale (Dr.ssa Teresa La Grassa)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-07-2017 **.**

Lì _____ **IL SEGRETARIO COMUNALE**

O **La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art.12, L.r. 3/12/91, n. 44.**

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE